

LA LEGGE DEL 1750 SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA NOBILTÀ E CITTADINANZA NEL GRANDUCATO DI TOSCANA: UN CASO ARETINO (ITALIA)

ANNA BORGIA

INTRODUZIONE

La situazione politica della Toscana nel 1750, anno nel quale viene emanata quella *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* nell'applicazione della quale sarà prodotta un'ampia documentazione archivistica distinta fondamentalmente in due serie, quella delle giustificazioni nobiliari e quella dei *Libri d'Oro* toscani, si è da poco stabilizzata dopo un periodo di incertezze dinastiche. Il granducato toscano è passato sotto lo scettro di Francesco Stefano, già duca di Lorena.¹ La casa di Lorena non è particolarmente ben vista né dal popolo, né dalla classe dirigente fiorentina. La sua piena affermazione si avrà, comunque, soltanto nell'anno 1748 quando, con la pace di Aquisgrana, si porrà fine a quella guerra di successione asburgica² che aveva anche rimesso in forse il possesso della Toscana da parte dei Lorena.

Già dagli ultimi anni del regno³ del granduca Cosimo III de' Medici, si era posto il problema della successione al vertice del granducato toscano. Infatti, il 'gran principe' Ferdinando, primogenito di Cosimo, non aveva avuto figli

¹ Per una disamina del problema della successione al trono granducale in Toscana, si veda: A. Contini, *Lo Stato dei Lorena*, in *Storia della civiltà toscana*, Firenze, 1999, pp. 3-25; M. Verga, *La Reggenza*, *ibid.*, pp. 27-50.

² Conflitto che vedeva opposti le case d'Asburgo e di Borbone per la successione alle corone appartenenti alla prima, e che si era aperto nel 1740 con la morte di Carlo VI.

³ Si ricorda che, con privilegio dato in Vienna il 5 febbraio 1691, l'imperatore Leopoldo I, aveva concesso a Cosimo III e ai suoi eredi e successori di fruire e godere dei medesimi onori, prerogative e preminenze spettanti ai re (la cosiddetta equiparazione al rango regio dei granduchi di Toscana ai fini diplomatici e cerimoniali). Cfr. L. Borgia, *Gli stemmi del granducato di Toscana di età lorenese*, in «Quaderni Stefaniani» (supplemento) - Anno XXVI/2007, pp. 216-217. Per il testo del diploma cesareo cfr. Archivio di Stato di Firenze - da ora in poi ASFI-, *Miscellanea medicea*, 34, 2A.

da Violante di Baviera e morirà cinquantenne nel 1713, mentre l'altro figlio, Gian Gastone, sia perché «noiatosi della moglie»,⁴ sia per le particolarità del suo carattere, lasciava prevedere la sua sterilità. Nel luglio del 1737, con la morte dello stesso Gian Gastone, il trono granducale rimase infatti vacante e, riguardo al governo della Toscana medicea, si aprì un ventaglio di possibilità.

Il granducato toscano era al centro delle aspirazioni egemoniche di Francia e Spagna; inoltre, esso era soggetto all'alta autorità imperiale a motivo delle investiture feudali di Carlo V del 1530, di Filippo II di Spagna del 1557 e del diploma di Massimiliano II del 1576.

Parte del patriziato cittadino era favorevole al ripristino dell'antico sistema oligarchico, mentre, da parte sua, Cosimo III aveva tentato di ottenere dalle potenze europee il riconoscimento della successione in favore della figlia Anna Maria Luisa, moglie dell'elettore palatino Giovanni Guglielmo di Wittelsbach e, a meno di un mese dalla morte del gran principe Ferdinando, aveva promulgato un *motu proprio* con il quale aveva stabilito che «solo dopo la morte [...] del Serenissimo Gran Principe Giovanni Gastone [...] senza figli e successori e non prima»⁵ sarebbe salita al trono la stessa Anna Maria Luisa. Ma il momento politico a livello europeo non era favorevole ad un passaggio così semplice. La Toscana era entrata nell'orbita delle rivendicazioni europee.

Firenze, pur reclamando la propria autonomia con riflessioni

sulle origini e la costituzione della società politica, ricca di echi forti del contrattualismo e del giusnaturalismo e pronta a trovare nell'esaltazione del passato etrusco e del primato linguistico fiorentino o ancora nel passaggio dalla Repubblica al Principato motivi forti a sostegno della autonomia dello Stato,⁶

si era avvicinata alla Spagna a patto di poter mantenere vive le proprie consuetudini politiche: intendimento, questo, che sicuramente non sarebbe stato esaudito con l'avvento dei Lorena.

Infatti, soprattutto per opera del collaboratore più stretto di Francesco Stefano di Lorena, Emanuele, conte de Richecourt, fu in poco tempo smantellata la tradizione di governo che da due secoli era attuata in Toscana.

I primi anni della reggenza lorenese furono caratterizzati da un fragile equilibrio e dalla non facile collaborazione tra ministri provenienti dalla corte imperiale di Vienna e uomini politici fiorentini, tra i quali non si possono non menzionare Pompeo Neri e Carlo Ginori. Francesco Stefano si mosse lungo le linee del compromesso che prevedeva una compartecipazione alla proposte di riforma tra fiorentini e viennesi.

⁴ L. Ombrosi [in realtà L. Gualtieri], *Vite dei Medici sodomiti*, Milano, 1965, p. 28. Moglie di Gian Gastone era Anna Maria Francesca di Sassonia Lauenburg.

⁵ ASFI, *Miscellanea medicea*, 335, 18.

⁶ Cfr. M. Verga, *La Reggenza*, cit., p. 28.

Sulla scorta di quanto avvenuto negli stati sabaudi ad opera di re Vittorio Amedeo II, Francesco Stefano affidò a Pompeo Neri l'incarico di riformare l'ammasso confuso delle leggi fiorentine.⁷

Negli scritti di Pompeo Neri si respira una forte aria riformatrice ed una lettura della storia fiorentina che non era

[...] una difesa dell'assetto esistente, semmai l'esigenza di una riforma delle istituzioni e degli equilibri di potere, che si opponesse però [...] ad ogni progetto di riforma istituzionale, quale quello delineato da Richecourt, che volesse spezzare a tutto favore dell'arbitrio del Principe il delicato «compromesso» costituzionale che si era realizzato nel corso del Principato mediceo.⁸

La visione di Neri è opposta a quella di Richecourt, fautore di uno Stato assolutistico, quindi di una rapporto politico tra sovrano da un lato e sudditi dall'altro, mediato da una serie di fedeli funzionari esecutivi.

Tra le due posizioni sarà quella del conte lorenese a risultare vittoriosa: il progetto di riforma in senso assolutistico⁹ del granducato di Toscana prende avvio tra il 1747 e il 1750, con l'emanazione della *Legge sopra i fidecommissi e primogeniture* (22 giugno 1747), della *Regola generale per le pompe de' Funerali e Bruni* (10 ottobre 1748), della *Legge sopra i feudi e i feudatarij* (15 marzo 1749), e della *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* (promulgata a Vienna il 31 luglio 1750 e pubblicata a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno).

Comune l'obiettivo di queste [...] diverse leggi: l'affermazione dell'autorità sovrana come unica fonte di privilegio. La negazione, quindi, di quel regime di cittadinanza che aveva mantenuto nei due secoli del Principato il valore di fondamento costituzionale dello Stato mediceo e che si basava proprio sul riconoscimento dei privilegi dei cittadini fiorentini, chiamati a reggere le magistrature dello Stato.¹⁰

⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 41-44. Pompeo Neri, figlio di Giovanni Bonaventura Neri Badia, importante giurista sotto Cosimo III, fu ben introdotto nella classe dirigente; dotato di notevoli capacità politiche, non fu però esente da giudizi critici, che anche il granduca Pietro Leopoldo pronuncerà su di lui. Cfr. anche M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*. Milano, 1990, pp. 169-173.

⁸ Cfr. M. Verga, *La Reggenza*, cit., p. 42.

⁹ In realtà, già la politica di Cosimo III era avviata all'assolutismo, come del resto avveniva in molte altre parti d'Europa. Il principe governava dalla capitale in modo assoluto, considerandosi sciolto (*ab soluto*) da ogni vincolo nei confronti dei sudditi. Sull'assolutismo di Cosimo III de' Medici cfr. F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, 1987, pp. 85-229. Per brevi parole sul concetto di assolutismo cfr., tra i tanti, *Dizionario storico politico italiano*, Firenze, 1972, *ad vocem*.

¹⁰ Cfr. M. Verga, *La Reggenza*, cit., p. 44.

IL CONCETTO DI NOBILTÀ IN EUROPA

Jean-Pierre Labatut ha definito la nobiltà quale «una qualità eminente che solo alcuni uomini possiedono»:¹¹ anche i teorici italiani, portoghesi e francesi del Cinquecento avevano espresso lo stesso principio.

Il nobile –prosegue Labatut– è colui che si è sciolto dai bisogni elementari del vivere e da tali bisogni va esente grazie al lavoro manuale compiuto da altri. Parimenti egli resta esente dalle servitù ordinarie della condizione umana e così dà un senso alla società di cui si colloca al vertice. Altre sono le doti che lo caratterizzano, e cioè la generosità, la liberalità e la libertà. Ma se la nobiltà è una *élite* sociale, essa è anche una *élite* militare, e resta assodato che la sua vera natura può essere compresa solo nel quadro degli ordini in cui la società è articolata.¹²

Poco dopo il Mille, Adalberone di Laon aveva distinto la società della sua epoca in tre ordini: l'ordine costituito dagli uomini di preghiera, cioè i religiosi; l'ordine formato da coloro che portavano le armi, cioè i nobili; e, infine, l'ordine costituito da coloro che lavoravano: quest'ultimo comprendeva tutti coloro che non appartenevano ai due ordini precedenti. Da questo semplice schema, nel corso dei secoli XII e XIII si cominciano a precisare le caratteristiche dell'ordine nobiliare: si collegano strettamente tra loro le due nozioni di nobiltà e cavalleria; alla funzione militare si uniscono, per i nobili, quella politica, quella economica e il compito di preservazione delle terre e dei feudi; il ceto sociale formato dai nobili tende sempre maggiormente a costituirsi in categoria ereditaria.

È a questo punto, come afferma ancora Labatut, che

diviene [...] legittimo definire la nobiltà come il gruppo sociale che possiede uno statuto giuridico particolare, che si perpetua per via biologica, e rinnova i suoi ranghi (con l'immissione di nuovi nobili) in base a regole quanto mai rigorose.¹³

Con il passare del tempo, tra il XV e il XVIII secolo, si ha un momento di particolare importanza per il concetto di *status* nobiliare; in questo periodo l'aristocrazia del sangue assume una fisionomia peculiare rispetto a quella posseduta nel periodo precedente.

¹¹ J. P. Labatut, *Le nobiltà europee. Dal XV al XVIII secolo*, Bologna, 1982 [ed. or. *Les noblesses européennes de la fin du XV à la fin du XVIII siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1978], p. 7.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, p. 8.

Nel Rinascimento, infatti, l'idea di nobiltà si diversifica rispetto a quella che si aveva in epoca medievale, perché viene a cadere il concetto di uguaglianza degli uomini di fronte a Dio. Dal canto loro

gli umanisti [...] riscoprono la filosofia degli antichi, e quindi insistono nell'illustrare il fondamento giusto e legittimo della disuguaglianza.¹⁴

Gli uomini –essi spiegano– nascono naturalmente dissimili e la società deve rispecchiare questa disuguaglianza. Per natura, i nobili ricevono in eredità il coraggio e, in virtù di questo, è loro consentito di esercitare il potere sugli altri. La società è divisa in ordini e la nobiltà si preoccupa di salire sul gradino più alto di questa gerarchia.

La nobiltà –però– è sotto il controllo dell'autorità politica che può esigere l'esibizione di prove da coloro che pretendono di avere diritto ad essere inclusi tra i nobili. Tuttavia l'autorità politica non era sempre quella di uno Stato monarchico relativamente centralizzato, come, ad esempio, era lo Stato francese. Anzi, di tali funzioni di controllo poterono a volte incaricarsi assemblee della nobiltà oppure degli organi municipali.¹⁵

Quando parliamo di nobiltà europee, comunque, è necessario evidenziare con chiarezza le diversità esistenti nelle varie realtà del continente. In Spagna, ad esempio, il concetto di nobiltà cristiana ha insito un forte valore di casta che non è altrettanto rilevante presso le altre nobiltà europee. Generalmente le nobiltà sono tra loro distinte sulla base della maggiore o minore rigidità delle normative che ne indicano le caratteristiche e la natura. I privilegi del ceto nobiliare, infatti, non sono per nulla uguali in tutti i territori europei.

In una società strutturata e gerarchica –è sempre Jean-Pierre Labatut che scrive– le stratificazioni rivestono un'importanza capitale. Infatti, quello che, nell'ambito dei vari Stati, diversifica le nobiltà europee è la complessità dei requisiti, dei titoli e dei ranghi che distinguono tra loro i nobili.¹⁶

Il contesto francese rappresenta un caso emblematico perché assomma in sé caratteristiche comuni alle altre nobiltà europee. In Italia, a sua volta, la situazione è particolarmente complessa, in quanto si incontrano tradizioni assai antiche derivanti dal Sacro Romano Impero, dalla Chiesa, dal patriziato cittadino, le quali rendono difficile individuare «stratificazioni ben precise».¹⁷

Nella nostra penisola, dove si affermano *ab antiquo* e su gran parte del territorio le autonomie cittadine, assume una importanza del tutto particolare la

¹⁴ *Ibid.*, p. 9.

¹⁵ *Ibid.*, p. 11.

¹⁶ *Ibid.*, p. 16.

¹⁷ *Ibid.*, p. 28.

nobiltà originaria delle città stesse, il cui ceto, a volte, si chiuderà molto prima che altrove. Si considerino, in proposito, gli esempi che ci vengono offerti dalle dominanti lucchese, genovese e, soprattutto, dall'oligarchia patrizia veneziana. Qui riveste una speciale importanza l'antichità documentata delle case patrizie. Può essere interessante riportare la particolare classificazione sulla quale era ordinato il patriziato veneto. La prima classe di esso era costituita dalle 'case vecchie', provenienti dalle famiglie tribunizie di epoca bizantina: comprendeva dodici famiglie, dette 'apostoliche' che, a cavallo tra il VII e l'VIII secolo avevano concorso all'elezione del primo doge, alle quali si aggiungevano quattro altre famiglie dette 'evangeliste', che avevano fondato, nel 725, il monastero di San Giorgio Maggiore, e altre otto case vecchie; la seconda classe comprendeva le 'case nuove', costituite da tutte quelle famiglie che avevano fatto parte del Maggior Consiglio fin dal IX secolo più altre aggregate successivamente fino al 1311; le 'case nuovissime', accettate nel patriziato all'epoca della Guerra di Chioggia (anno 1381); le 'case fatte nobili per soldo', entrate tra i patrizi all'epoca delle guerre di Candia (1646-1669) e di Morea (1684-1718); dieci 'case di terraferma', accettate nel 1775 e, infine, le 'case patrizie onorarie', entrate in vari tempi e comprendenti famiglie della più alta nobiltà italiana ed europea, oltre ad alcune case reali come gli Angiò, i Borbone, i Brunswick, i Savoia.¹⁸

Per lungo tempo, nella Toscana, non esistettero normative che regolassero la nobiltà: si potevano, comunque, distinguere tre gradi dell'aristocrazia del sangue: la nobiltà signorile, ossia i feudatari; la nobiltà patrizia, cioè le famiglie che si tramandavano ereditariamente il governo della città; la nobiltà semplice che, in età medicea, fu di nomina principesca.

Fin dall'età delle crociate, inoltre, esistettero delle particolari istituzioni di cavalleria regolare che costituirono gli ordini monastico-militari per la difesa della Cristianità, e che raccolsero nel loro «ambito il fior fiore della nobiltà europea»¹⁹ ed ebbero tutte un carattere sovranazionale: a titolo esemplificativo, possiamo citare gli ordini gerosolimitani del Tempio; degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, poi detti di Rodi, poi di Malta; di San Lazzaro; di Santa Maria dei Teutonici; gli ordini iberici di Calatrava, di Santiago, di Alcántara, di Montesa; gli ordini italiani di Altopascio, e quello, toscano, di Santo Stefano Papa e Martire.

Le religioni ora elencate, ed altre di minor rilievo, ebbero tutte, come è stato anticipato, carattere internazionale e furono essenzialmente formate da nobili. Le prove che venivano richieste a coloro che postulavano l'ingresso

¹⁸ Cfr. A. da Mosto, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano, 1960, pp. XXV-XXVIII.

¹⁹ J. P. Labatut, *Le nobiltà europee...* cit., p. 173.

negli ordini, pur variando, da ordine a ordine e da nazione a nazione, erano quanto mai rigorose. Questi ordini seppero

mantenere nell'Europa moderna comportamenti tipici della grande tradizione nobiliare e lo fece[ro] in un'età in cui tali comportamenti erano messi in forse dalla politica interna dei vari Stati.²⁰

Oltre ad essere costituiti da nobili, spesso di antica origine, le religioni cavalleresche ebbero anche, come quella di Santo Stefano, la caratteristica di essere nobilitanti.

LA NOBILTÀ AD AREZZO

Per quanto attiene, in particolare, alla situazione aretina, che costituisce l'oggetto principale del presente studio, possiamo ricordare come la città di Arezzo, negli anni a cavallo dei secoli XI e XII attraversa il periodo del passaggio dalla dipendenza dal vescovo conte²¹ allo *status* di libero comune toscano: fu nell'anno 1098, infatti, che il comune di Arezzo, quinto in tutta Italia, elesse i suoi primi consoli.²²

I poteri comitali accentrati nelle mani del presule locale fecero sì che, nella zona, non potessero costituire un forte centro di potere le più importanti famiglie nobili della Toscana dell'epoca, quali i Guidi, i Gherardeschi, gli Aldobrandeschi, i Berardenghi eccetera.²³ Ciò non toglie, comunque, che nell'Aretino si formassero delle signorie feudali, che, inizialmente, furono delle signorie rurali, più tardi confermate dagli imperatori. Tra le case signorili della zona possiamo citare i conti Guidi di Battifolle, gli Ubertini, i Tarlati, i marchesi del Monte Santa Maria (*marchiones* per antonomasia), i conti di Montedoglio, i Barbolani di Montauto. Si può dire che

le famiglie di quelle signorie che traevano la loro origine da antiche investiture dell'imperatore [...] avevano ottenuto una totale indipendenza al punto da ritenersi Stati sovrani ed essere considerati un specie di «Grandi di Toscana»²⁴

²⁰ *Ibid.*, p. 175.

²¹ In due sole città della Toscana il vescovo fu anche conte: Arezzo e Volterra. Cfr. P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1950, p. 217.

²² Cfr. A. Tafi, *Immagine di Arezzo. Guida storico-artistica*, Arezzo, 1978, p. 30.

²³ Cfr. W. Kurze, *Nobiltà toscana e nobiltà aretina*, in Associazione toscana della nobiltà italiana-Deputazione di storia patria per la Toscana- Sovrintendenza archivistica per la Toscana-Università toscane, *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del 1° Convegno: Firenze, 2 dicembre 1978, Pisa, 1981, p. 257 e sgg.

²⁴ P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, I, Bologna, 2004, p. 451.

In un codice araldico del 1588, conservato presso l'Archivio di Stato di Arezzo,²⁵ i nomi della casate più sopra citate sono i soli ad essere seguiti dalla specificazione *aretini nobili*: nell'epoca in cui è stato compilato il manoscritto in argomento, infatti, la nobiltà non feudale, bensì 'civica', non è ancora in possesso di uno *status* giuridico chiaramente definito; le casate ora citate, al contrario, erano state, e in parte ancora erano, titolari di giurisdizioni feudali *ab immemorabili*.²⁶

A differenza dal resto d'Europa, a fianco dell'aristocrazia feudale-militare, nel nostro Paese si era costituita una potente nobiltà cittadina, molte volte in netta rivalità con la prima. Era stato il ceto dirigente cittadino, in qualche caso anch'esso proveniente dai ranghi feudali, a costituire le prime forme di organizzazione comunale, identificabili in un'associazione giurata di proprietari medi e piccoli, ai quali si aggiungeranno i grandi proprietari inurbati e i maggiori mercanti allo scopo di esercitare in comune i propri diritti. È tra questi 'ottimati' che si scelgono coloro che debbono essere posti alla guida della politica comunale.

Tra la fine del Trecento, epoca in cui Arezzo cadde sotto il dominio fiorentino, e i primi anni del Cinquecento, l'aristocrazia feudale fece continuo ricorso all'istituto dell'accomandigia al comune di Firenze,²⁷ mentre la nobiltà cittadina subì un fortissimo accrescimento numerico. Cessata ogni distinzione tra case guelfe e case ghibelline, tra i *magnates* e i *populares*, in base alla normativa statutaria di Arezzo, si stabilì che tutti i cittadini abili a ricoprire le cariche comunali fossero ripartiti su due ordini distinti: l'ordine della cittadinanza' e l'ordine della nobiltà', ciascuno distinto in quattro gradi, numerati progressivamente da otto a uno, il più elevato.

Dietro versamento di una tassa pari a trenta scudi, il consiglio generale di Arezzo ammetteva all'ottavo grado della cittadinanza chi fosse risieduto nella città per almeno dodici anni consecutivi e vi avesse pagato gli oneri ordinari: era necessario che il cittadino fosse iscritto nel catasto e allirato per dodici danari ogni cento fiorini, quale possidente o esercente attività professionali o artigianali. Con il trascorrere del tempo, e senza obbligo di spesa, avveniva il passaggio ai gradi settimo e sesto, mentre, l'ammissione al quinto grado, ossia il più elevato della cittadinanza, comportava il pagamento di cinquanta scudi.

²⁵ Cfr. Archivio di Stato di Arezzo, *Comune di Arezzo, Nobiltà e patriziato, Armi dei nobili e dei gonfalonieri*.

²⁶ In proposito cfr. L. Borgia, *Appunti di storia e di araldica aretina*, Arezzo, 2001, p. 47.

²⁷ L'istituto giuridico dell'accomandigia (dalla romana *commendatio*), può essere definito come «un'alleanza tra una potenza maggiore, che offre protezione, e una minore, che ne accetta la tutela e le assicura fedeltà e partecipazione in caso di guerra conservando piena o parziale autonomia», F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenze di signorie feudali: le accomandigie al comune di Firenze*, in Comitato di studi sui ceti dirigenti in Toscana, *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Atti del III Convegno: Firenze, 5-7 dicembre 1980, Firenze, 1983, p. 47.

Dietro apposita domanda, la cui accettazione veniva deliberata in consiglio generale, e dopo la corresponsione di una somma pari a cento scudi, era possibile transitare al quarto grado, il più basso dell'ordine nobiliare, dal quale era possibile ascendere gratuitamente al terzo. L'esborso di centocinquanta scudi consentiva il passaggio al secondo grado, mentre il pagamento di un'ulteriore tassazione di duecento scudi era necessario per raggiungere il primo grado, cioè il più elevato.

Questo particolare sistema di nobilitazione durò molto a lungo nel tempo. In una memoria della seconda metà del Settecento si può leggere in proposito:

La città di Arezzo è la sola in Toscana che faccia qualche legale distinzione tra la cittadinanza e nobiltà moderna e antica. Il Supremo magistrato di detta città è al solito dell'altre il Magistrato de' Priori composto di otto persone tratte da otto differenti borse. Le prime quattro sono le borse

1 dei Priori Primi detti in questi ultimi tempi gonfalonieri

2 dei Priori Secondi

3 Terzi e

4 Quarti sono solo per le famiglie Nobili che in conseguenza compongono i gradi della Nobiltà aretina. Le restanti quattro cioè le borse dei Priori Quinti Sesti Settimi e Ottavi sono solo per la Cittadinanza né in queste vi si mette alcun Nobile.

Subito che qualche famiglia è ammessa alla cittadinanza aretina resta imborsata nella Borsa dei Priori ottavi ossia nell'ottavo grado e di lì tempo per tempo secondo il partito de' Riformatori passa sino al quinto.

Parimenti quando un cittadino per ordine del Sovrano o per partito della Comunità resta ammesso alla Nobiltà Aretina si descrive la prima volta tra' Priori Quarti ossia nelle quarte borse da cui regolarmente in capo a cinque Riforme o squittini vale a dire in capo a venticinque anni passa a' Priori Terzi e doppio altrettanto spazio di tempo a' Secondi. Donde può essere imborsato tra i Priori Primi o sia tra' Gonfalonieri ogni volta che vuole e che si trovi in comodo di pagare per ciò alla Comunità le spese necessarie. La Nobiltà de' soggetti descritti in queste quattro borse ha il suo fondamento nelli statuti e leggi di Arezzo che li considera tutti per ottimi.²⁸

In ogni caso non si deve credere, però, che quella aretina fosse una nobiltà con pieno riconoscimento giuridico e con una completa definizione delle sue caratteristiche: in realtà essa era un'aristocrazia di fatto che comprendeva tanto casate provenienti dall'antica classe magnatizia, quanto famiglie di estrazione assai più recente. La maggioranza di queste famiglie, comunque, era di origini artigiane e mercantili: la prolungata detenzione del potere ne formerà patriziato e nobiltà cittadini.

²⁸ Státní Ústřední Archiv Praha, K. 4, filza 5, c. 60 b, cit. in *Appunti di storia e di araldica aretina...* cit., pp. 52-53.

Accanto a questa nuova aristocrazia nata nella città, con poteri minori o, comunque, diversi, sopravvive nelle sue terre l'antica nobiltà feudale. Quest'ultima può vantare un rango più elevato e spesso i nuovi ricchi guardano ad essa con rispetto ed anche con invidia.

Alle origini delle storie familiari dei nuovi aristocratici non vi sono leggende, non vi è mitologia, come accade, al contrario, nella storia delle casate che affondano le radici in tempi relativamente ai quali le testimonianze scritte sono assai scarse. La nobilitazione degli aristocratici *ab immemorabili* affondava le sue radici nel servizio feudale, come ricorda Donati, citando il pensiero di Gilles-André de La Roque, signore di Lantière.²⁹ Paradossalmente, invece, una positiva documentazione scritta costituisce il fondamento del patrimonio storico dei nuovi aristocratici. Questi occupano posizioni di grande rilievo nella vita professionale, economica, politica e sociale e spesso guarderanno alla 'classe nata', cioè alla nobiltà di sangue cavalleresco, con sensi di malcelata gelosia: essi talvolta si dimostreranno persino arroganti come quel fiorentino Soderini che scriverà lagnandosi di non esser riuscito ad accasare la figlia con un Capponi e di essersi visto costretto a maritarla, nel contado, niente di meno che con un conte della Gherardesca, cioè con un membro di una della casate signorili in assoluto più antiche d'Europa.³⁰

Possiamo ricordare infine che, nella Toscana di età granducale, il fenomeno del neofeudalesimo mediceo³¹ toccò solo marginalmente l'aristocrazia aretina. Inoltre, dell'Ordine militare e religioso di Santo Stefano, fondato da Cosimo I e approvato dal sommo pontefice Pio IV in data 1° ottobre 1561, fecero parte complessivamente ben trecentosedici cavalieri aretini, le cui provanze nobiliari superarono l'esame dei requisiti previsti per la vestizione dell'abito: soltanto diciannove delle suppliche presentate per l'ingresso nella Religione furono respinte perché i titoli esibiti non vennero giudicati idonei.³²

IL FENOMENO DELLA RELATIVA CHIUSURA DELLA NOBILTÀ

Il fenomeno della contrazione della nobiltà in Toscana a seguito dell'emanazione della *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* del 1750 si inserisce nel più generale contesto europeo di chiusura della nobiltà stessa.

²⁹ Cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, 1988, p. 296.

³⁰ Cfr. F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenza di signorie feudali...* cit., p. 55.

³¹ In proposito cfr. G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in «Quaderni storici», 19, gennaio-aprile 1972, pp. 131-186; G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pisa, 1980.

³² Cfr. B. Casini, *I cavalieri di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, membri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire*, Pisa, 1996, pp. 19-260.

In età moderna, la nobiltà è regolamentata molto maggiormente rispetto all'età medioevale. Secondo quanto affermato da Labatut, gli Stati definiscono, infatti, «con sempre maggiore meticolosità le caratteristiche del nobile», e ciò porta eccezione fatta del solo caso inglese, ad una relativa chiusura della nobiltà.³³

Come è stato accennato in precedenza, in età moderna gli Stati hanno lasciato i nobili liberi di definire le caratteristiche della stessa nobiltà. A questo principio hanno fatto eccezione gli Ordini militari i quali hanno sempre preteso di comprovare la nobiltà di chi desiderava entrarvi; si vedano, a titolo esemplificativo, le norme che, in Castiglia, regolavano l'ammissione nell'Ordine di Calatrava, e, in tutto il mondo cristiano, quelle relative al 'passaggio' nella Religione di San Giovanni di Gerusalemme, oggi detta di Malta.

La possibilità di entrare a far parte di questi ordini costituiva attestato, per chi l'aveva, di un'autentica nobiltà: e l'attestato aveva valore universale togliendo di mezzo qualsiasi ombra di dubbio.³⁴

Ancora oggi, l'ingresso 'per giustizia', vale a dire per nascita nobile, nell'Ordine melitense viene ovunque considerato prova di sicura nobiltà.

Nel corso del XVIII secolo, gli Stati si assumono il compito di fare chiarezza nel confuso e farraginoso panorama di coloro che pensavano di potersi fregiare di titoli nobiliari. In poche parole,

gli Stati imposero alla nobiltà (che spesso era soddisfattissima di una simile politica) una regolamentazione circa i caratteri distintivi del nobile e la conseguenza naturale della regolamentazione fu la chiusura dell'ordine nobiliare. Se uno non poteva offrire le prove rigorose della sua reale appartenenza alla nobiltà, gli diventava più difficile insinuarsi tra i nobili o conservare il posto nelle loro file.³⁵

La chiusura non è però totale: gli Stati conservano comunque l'interesse a nobilitare parte delle *élites* non nobili.

Il controllo dell'accesso alla nobiltà non implicò, come già si è accennato, una totale chiusura dell'ordine [nobiliare] su se stesso. Sotto l'Antico Regime, del resto, nessun provvedimento che si fosse proposto un simile obiettivo avrebbe potuto avere un'efficacia assoluta. Infatti, nonostante la ferma volontà del legislatore, qualche usurpatore riusciva sempre ad insinuarsi nei ranghi della nobiltà e, inoltre, i vari Stati europei nobilitavano taluni dei loro sudditi per ricompensare i meriti o, quanto meno era questa la ragione di principio adottata per giustificare le nuove nobilitazioni.³⁶

³³ Cfr., J.-P. Labatut, *Le nobiltà europee...*, cit., p. 161.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, p. 164.

³⁶ *Ibid.*, p. 169.

Quello che, in fondo, interessa i governi dell'età dell'Illuminismo è l'esercitare un chiaro e deciso controllo sulla classe nobiliare: è ovvio che, per perseguire tale finalità è necessario riuscire a formulare elencazioni precise di coloro che, ritenendo di trovarsi in una situazione corrispondente alle caratteristiche dettate dalla legge, chiedevano di essere riconosciuti nel ceto nobiliare.

Allo scopo di mitigare l'obbligo del riconoscimento nobiliare, spesso ritenuto offensivo dagli interessati, i governi, tra le altre cose, iniziarono l'introduzione di un sistema gerarchico delle titolature, sistema in precedenza inesistente e che, comunque, non tenne più in nessun conto l'assunto cardine dello *status* nobiliare, ovvero l'antichità dell'appartenenza alla categoria.

In Europa, al generalizzato fenomeno della relativa chiusura della nobiltà, fece eccezione soltanto il caso inglese costituito dall'appartenenza alla cosiddetta *gentry*.

Il *gentleman* era lo *squire*, chi disponeva di un patrimonio terriero cospicuo e partecipava attivamente alla vita della contea. Non è facile distinguere tra *gentry* e classi sociali appena sottostanti. Infatti, in Inghilterra il patrimonio veniva ereditato dal primogenito e i figli cadetti andavano a formare un gruppo di notabili (dignitari ecclesiastici, ufficiali, giudici, medici ecc.). Non era difficile entrare a far parte della *gentry*; infatti esisteva un sistema di cooptazione a maglie più larghe rispetto al resto d'Europa «perché tutto avveniva con un morbido processo di assimilazione sociale».³⁷

IL DIBATTITO SULLA NOBILTÀ IN TOSCANA

Quel mostro della pazzia, il quale è connaturato a tutto il genere umano [...], in niuna cosa forse più frequentemente produce i suoi effetti che in questa materia della nobiltà.³⁸

Con queste incisive parole il giurista e prelato venosino Giovanni Battista De Luca apre la sua opera intitolata *Il Dottor volgare*, pubblicata a Roma nella seconda metà del Seicento, un testo sulla nobiltà, che non ebbe un grande valore, ma che è emblematico del periodo di svolta del concetto di nobiltà, quale quello in cui fu scritto.

De Luca argomenta la sua tesi sostenendo l'esistenza di due diverse tipologie di nobiltà: quella naturale e quella accidentale, ossia quella derivata da

³⁷ *Ibid.*, p. 172.

³⁸ G. B. De Luca, *Il Dottor volgare, ovvero Compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale... Opera dedicata dall'Autore alli Principi et alle Repubbliche dell'istessa Italia, come indirizzata al buon governo de' popoli a loro soggetti*, Roma, 1673, libro III, parte II, cap. VI, p. 101, cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia...* cit., p. 291.

una concessione regia. Inoltre propone una gerarchia della nobiltà al cui vertice stanno i sovrani, seguiti dai feudatari possessori di terre, dai senatori vicini al sovrano negli affari di governo, e, in ultimo, da coloro che generalmente si dicono nobili. Inoltrandosi nello studio della nobiltà italiana, però, De Luca si accorge del groviglio di titoli e situazioni che impediscono il concepimento di uno schema giuridico di carattere generale. Di conseguenza,

non restava che arretrare sulla linea di difesa tradizionale e rassicurante, anche se un po' logora, della *consuetudo loci*. E così il De Luca, riconoscendo a malincuore l'impossibilità di colmare il divario tra essere e dovere essere, dichiarava infine che, nelle questioni di nobiltà, occorre attribuire la massima rilevanza all'«uso del paese» e rinunciare ad una «regola certa e generale».³⁹

Nei suoi viaggi in Italia, anche il barone di Montesquieu, osserva le caratteristiche della nobiltà italiana. Su di essa esprime talvolta giudizi estremamente critici, come ad esempio, sull'aristocrazia e i governi veneto e genovese. Relativamente alla aristocrazia sabauda, egli tratta invece della

ridefinizione dei connotati della nobiltà, al fine di costituire un gruppo omogeneo che si caratterizzasse essenzialmente attraverso il 'servizio' al re e allo stato [...].⁴⁰

A questo proposito, possiamo notare come il controllo sulla nobiltà sabauda e sulle sue caratteristiche abbia portato alla formazione di una vasta ed interessante serie archivistica riguardante il riconoscimento e l'archiviazione delle armi nobiliari (le note e cospicue serie dei 'Consegnamenti', conservate presso l'archivio di Stato di Torino).⁴¹

Nei primi giorni del 1729, Montesquieu si fermò in Toscana, ricevendone un'ottima impressione: le sue annotazioni sulla nobiltà della regione saranno le uniche, insieme con quelle sullo Stato pontificio, a produrre nel filosofo non soltanto annotazioni giuridiche, ma anche riflessioni storiche. Egli, infatti, rimase favorevolmente colpito dal fatto che la nobiltà toscana non negasse le proprie origini mercantili: i nobili del granducato svolgevano d'abitudine lavori, come quello doganale, che i loro colleghi francesi avrebbero senz'altro disdegnato. Inoltre il granduca non conferiva abitualmente lettere di nobiltà, ma, dietro esborso di diecimila scudi era possibile essere ammessi nell'Ordine nobilitante di Santo Stefano.

A loro volta, e a breve distanza di tempo, il marchese Bernardo Tanucci e il conte di Richecourt si esprimono in merito alle istituzioni governative

³⁹ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia...* cit., p. 294.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 318.

⁴¹ Cfr. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, IV, Roma– Firenze, 1994, p. 467.

toscane in una maniera estremamente critica che individuava le cause del dissesto dello stato, tra l'altro, nel prepotere della nobiltà. Tanucci scrisse che il governo fiorentino era «un composto pestilenziale di tutti i mali di repubblica e principato, senza che vi si veda il minimo bene dell'una o dell'altro»,⁴² mentre Richecourt affermò che

le gouvernement de ce pays est un chaos presque impossible a debrouiller, c'est un melange d'aristocratie, de democratie, et de monarchie.⁴³

Al pari di Montesquieu, Richecourt insiste nell'affermare come il male peggiore del granducato fosse il prepotere della nobiltà; in particolare, il ministro lorenese sostiene che, dopo che la Toscana diventò un principato, non ci fu un ricambio della classe dirigente. In epoca granducale, le città, e Firenze in particolare, sono governate unicamente da aristocratici e versano in uno stato di pericolosa anarchia. Donati ipotizza che proprio in quell'epoca si sarebbe potuto realizzare l'antico sogno oligarchico dei nobili toscani, fiorentini in particolare, ma l'avvento dei Lorena prospettò altri scenari⁴⁴ e segnò l'inizio di un periodo di scontro politico e culturale che contrappose, da un lato, i ministri e i funzionari lorenese e, dall'altro, gli esponenti del ceto governativo toscano, rivelando tra essi profondi contrasti e differenze nell'indirizzo di pensiero.

Nel testo di un bando riguardante l'uso delle armi, datato 22 gennaio 1738, affiorano

molteplici e diverse concezioni di quel che significava –o avrebbe dovuto significare– nobiltà in Toscana. Da un lato, l'antico e mai scomparso principio del primato esclusivo delle famiglie di centri urbani che godevano del diritto di cittadinanza, con l'aggiunta di una articolazione interna fra nobili cittadini e semplici cittadini; dall'altro lato, l'aspirazione a costruire su fondamenta nuove, modellate sulla scala gerarchica delle monarchie assolute, una nobiltà che non fosse più fiorentina, pisana, pistoiese, senese, ma comprendesse tutte le persone di 'qualità' dello stato. Gli esponenti più importanti di queste due tendenze contrapposte all'interno della Reggenza, che governò la Toscana in nome di Francesco Stefano di Lorena, furono, nei primi anni Quaranta, il marchese Ginori e il conte di Richecourt.⁴⁵

Nel frangente, poi, dell'emanazione della *Legge sopra i fidecommissi e primogeniture* del 22 giugno 1747, si rivelano la personalità e le doti speculative di Pompeo Neri, che, pur essendo al servizio dei nuovi sovrani, non è in

⁴² Cit. in C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia...*cit., p. 320.

⁴³ Cit. *ibid.*

⁴⁴ Cfr. *ibid.*, p. 321.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 322.

accordo con quanto prospettato dal testo normativo. Neri, in questi anni, scriverà l'ormai famoso *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana*, reso pubblico soltanto nel 1776. Egli, resosi conto della confusione riguardo al concetto di nobiltà, fa diretto riferimento alle tesi del più grande giurista italiano del Trecento Bartolo da Sassoferrato, riprendendo il concetto di nobiltà naturale e nobiltà cittadina. Per quanto attiene alla prima, essa è un dato acquisito che nessuno può mettere in dubbio: la nobiltà naturale non può essere tolta, né concessa e le sue radici affondano in un tempo indefinito; per quanto riguarda la seconda, invece, essa consiste

nei diritti di governo che restano in ciascheduno stato e in ciascheduna popolazione accordati di fatto a qualche numero di persone più scelte, che si distinguono con tal prerogativa, dalla moltitudine, che non ha veruna mescolanza nell'amministrazione [...]. In qualunque governo si troverà una differenza originaria e importantissima tra i cittadini e i non cittadini. [...] La primiera distinzione tra i cittadini e non cittadini, in cui è fondata la nobiltà civile, [...] durerà sempre finché durerà il governo.⁴⁶

Per dichiarazione dello stesso Neri, il *Discorso* voleva costituire una mera ricognizione sulla nobiltà in Toscana, non avendo egli intenzioni propositive in merito. Infatti, non partecipò alla stesura della *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* del 1750, la quale

segnò la sconfitta delle sue posizioni, e rappresentò forse una sorta di riscontro compromesso tra la visione gerarchico-feudale del Richecourt e le aspirazioni oligarchiche delle famiglie senatorie fiorentine.⁴⁷

È Marcello Verga a precisare le esatte finalità perseguite dallo Stato con l'emanazione della *Legge*, più volte citata, del 1750.

Al Richecourt non importava tanto discutere quante famiglie avessero diritto a farsi iscrivere nei libri d'oro del patriziato, della nobiltà o della cittadinanza [...] quanto affermare a chiare lettere che 'in conseguenza di questa legge -il Richecourt così scriveva al Pfütschner- nessun in avvenire potrà ottenere la nobiltà senza l'approvazione del sovrano'. In questo senso è chiaro perché questa legge toscana del 1750 abbia rappresentato qualcosa di molto diverso dai numerosi regolamenti sulla nobiltà varati in molti Stati italiani alla metà del secolo. Obiettivo della legge non era, infatti, una riforma delle regole delle iscrizioni al libro d'oro, quanto l'introduzione di una nobiltà, la cui legittimità dipendesse dal sovrano.⁴⁸

⁴⁶ Cit. *ibid.*, p. 324.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 326.

⁴⁸ M. Verga, *La Reggenza...* cit., p. 45.

LA LEGGE PER REGOLAMENTO DELLA NOBILTÀ E CITTADINANZA

Ormai da un certo tempo, ha affermato Franco Cardini, gli studi sulla nobiltà non sono più relegati al ristretto ambito della storia locale, che, comunque, è stata anch'essa rivalutata da Cinzio Violante, bensì si è restituito valore ad essi, quali studio delle *élites* al potere.⁴⁹

La pubblicazione dei «Libri d'Oro» delle famiglie nobili, ha scritto letteralmente Cardini, è un lavoro

del tutto necessario per l'impianto di una ricerca non più rapsodica bensì sistematica e –quanto possibile– seriale relativa ai ceti dirigenti, al loro *status*, alla loro autocoscienza.⁵⁰

La *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* in questione segue, come abbiamo detto in precedenza, tre importanti, testi normativi interessanti la materia, emanati con cadenza annuale: la *Legge sopra i fidecommessi e primogeniture* (1747), la *Regola generale per le pompe de' Funerali* e Bruni (1748), la *Legge sopra i feudi e i feudatarj* (1749).

Il testo della *Legge sopra la nobiltà* venne emanato a Vienna il 31 luglio 1750, e pubblicato a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno. Rispetto ad altre leggi analoghe, quella fiorentina riguardava unicamente la nobiltà civica⁵¹ ed aveva lo scopo di

[...] levare ogni dubbio circa allo stato delle persone, e distinguere chiaramente, tralli nostri fedeli sudditi, i veri nobili, ai quali solamente, nella nostra legge sopra i *Fedecommissi* e *Primogeniture*, è piaciuto a Noi permetterne in avvenire l'istituzione [...].⁵²

Abbiamo già trattato della articolata situazione della nobiltà toscana e della tendenza nella regione a una notevole mobilità sociale tra le varie classi, in particolare tra il ceto mercantile e quello nobiliare. Ricordiamo, inoltre, l'istituzione dell'Ordine, nobile e, in alcuni casi, nobilitante, di Santo Stefano, e l'elevazione a città nobili del granducato toscano di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona e Montepulciano.⁵³

⁴⁹ A titolo di esempio, possiamo citare gli studi contenuti nella collana *I ceti dirigenti della Toscana dalle origini alla fine del granducato*, nonché i volumi *La storia dei genovesi*, curati dall'Associazione Nobiliare Ligure, e l'unico volume dal titolo *I ceti dirigenti del Veneto durante il medioevo* edito nel 1981 dall'Associazione Nobiliare Veneta.

⁵⁰ F. Cardini, *Presentazione*, in B. Casini, *I «Libri d'Oro»...* cit., p. 8.

⁵¹ Cfr. P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 454.

⁵² Cit. *ibid.*, p. 454.

⁵³ A queste si aggiungeranno, in momenti successivi, tra il 1720 e il 1750 Livorno, Prato, Sansepolcro, Colle Val d'Elsa, San Miniato, Pescia e tra il 1778 e il 1848 Pontremoli, Modigliana, Fiesole e Fivizzano. Cfr. B. Casini, *I «Libri d'Oro»...* cit., p. 9.

La *Legge* operò una revisione completa del ceto nobiliare toscano, che risultò controllato dal potere sovrano in modo estremamente rigoroso. Dal momento dell'attuazione della legge solo al granduca spettò, di diritto, la facoltà di conferire la nobiltà ai cittadini dello Stato.

L'acquisto della nobiltà, per tutti i tempi avvenire, dipenderà da supremo volere nostro e de' nostri successori granduchi [...] Cosicché qualunque volta piacerà a Noi, ed a' nostri successori, decorare alcuna persona della nobiltà, dovrà il nostro Segretario di Stato, subito speditone il diploma, farlo registrare nel libro vegliante de' privilegi [...].⁵⁴

Il ceto aristocratico da questo momento perde la consuetudinaria prerogativa di rinnovarsi dall'interno; il conferimento della nobiltà resta concentrato nelle mani del potere centrale: ad esempio si stabilisce che

[...] le attestazioni di nobiltà e sue provanze, per qualunque effetto, si spediscono solamente nell'Archivio di Palazzo, firmate dal nostro Segretario di Stato e munite del nostro sigillo imperiale; proibendo, sotto la pena della perdita della carica, a tutti li iusdicenti, cancellieri, o altri ministri, che hanno in custodia gli archivi della città, di dar fuori simili fed e provanze, estratte dalle suddette copie, quali in ogni caso ordiniamo che non siano attese come nulle e di niun valore.⁵⁵

La legge circoscriveva l'ambito della nobiltà, riconoscendola soltanto a quanti

posseggono, o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli Ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà per diplomi nostri o de' nostri antecessori e, finalmente, la maggior parte di quei che hanno goduto, o sono abili a godere presentemente, il primo e più distinto onore delle città nobili loro patrie [...].⁵⁶

Allo stesso modo si delimitava entro rigidi confini il campo della cittadinanza, riconoscendola unicamente a quanti

[...]hanno, o sono atti ad avere, tutti gli onori della città fuori che il primo.

Perciò ordiniamo che, nelle nobili città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, Sansepolcro, Montepulciano, Colle, San Miniato, Prato, Livorno e Pescia, le enunciate nobili famiglie si registrino per tali pubblicamente in u nuovo libro a parte, e che le rimanenti, ammesse a tutte le borse, fuori che alle prime, restino scritte, come avanti per cittadini a libri pubblici [...].⁵⁷

⁵⁴ P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 458.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 458.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 454-455.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 455.

Nelle prime sette città nobili il ceto aristocratico veniva poi diviso al suo interno in *Nobili patrizi* (detti semplicemente patrizi) e in *Nobili*.

Tralle famiglie nobili delle rispettive antiche città ordiniamo che nella classe de' patrizi, si descrivano tutte le famiglie nobili, di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che [...] proveranno la continuazione della propria nobiltà per lo spazio almeno di anni dugento compiti.

Nelle classe de' nobili, nelle nominate antiche città, vogliamo che vi si registrino tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che non potranno concludere le loro prove per il sopra stabilito corso di tempo.⁵⁸

Nelle seconde sette città nobili si aveva soltanto il grado di nobili.

Trascorsi i duecento anni di condizione continua di nobiltà, si poteva, sempre dietro domanda, passare al rango del patriziato.

La differenza tra patrizi e nobili, all'atto pratico, si riduceva alla precedenza che avevano i primi sui secondi nelle funzioni e nelle pubbliche adunanze.⁵⁹

Le città non esplicitamente nominate dalla *Legge* non potevano avere il rango nobiliare perché in nessuna di esse vi era stato un esponente ascritto al primo onore. Nel caso in cui una persona residente in una città non nobile, fosse stata ammessa all'Ordine di Santo Stefano, o venisse nobilitata per grazia del granduca, sarebbe stata registrata nella classe nobile della città nobile più vicina,

non potendovi per altro esercitare le magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o acquistino il domicilio, a tenore delle leggi veglianti, delli statuti locali e della consuetudine.⁶⁰

L'iscrizione all'albo della nobiltà (ossia al *Libro d'Oro*), non era conferita alle famiglie una volta per tutte, ma era necessario rinnovarla all'atto della nascita di ogni suo nuovo membro. Inoltre, se un cittadino toscano veniva decorato di nobiltà da sovrani e governi stranieri, nel granducato tale nobilitazione era soggetta a riconoscimento tramite diploma di conferma del titolo da parte del granduca.

Un intero capitolo della *Legge* regola l'istituto della perdita della nobiltà. Patrizi e nobili dovevano mantenere un *modus vivendi* adeguato al proprio rango, pena la perdita della stessa nobiltà.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ B. Casini, *I «Libri d'Oro»...* cit., pp. 9-10.

⁶⁰ P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 455.

La privazione della condizione aristocratica avveniva sia se si svolgevano arti giudicate «vili», sia «per delitto». In seguito a ciò si veniva espulsi dal rango non solo personalmente, ma l'espulsione ricadeva anche sulla discendenza.

Le norme erano particolarmente rigide nel caso di delitto di Lesa Maestà; in questo caso la conseguenza diretta era l'estromissione dalla nobiltà non solo per chi lo avesse commesso, ma anche per i suoi discendenti, figli e nipoti, anche se nati prima dell'emanazione della sentenza di colpevolezza; per gli altri delitti la punizione ricadeva sul colpevole e la sua discendenza, ma soltanto su quella nata dopo il compimento del fatto.

Era, però, prevista la possibilità di essere nuovamente inseriti nel rango aristocratico; infatti

qualunque delinquente otterrà dopo la condanna la grazia e il perdono, da Noi o da' nostri successori, sarà tenuto supplicare di poi, a parte, per la riabilitazione sua e de' suoi figli, al pristino rango, non potendogli giovare in ciò veruno indulto o grazia generale, senza una nuova e speciale nostra grazia, o rescritto col solito nuovo diploma da registrarsi [...] nel nostro Archivio di Palazzo.⁶¹

Un'analoga norma riguardava l'espulsione dalle fila della nobiltà, connessa all'esercizio delle «arti vili», fra le quali la *Legge* menziona il commercio al minuto, l'arte del notariato, della medicina, o qualunque professione meccanica;⁶² anche in questo caso erano coinvolti i figli nati dopo l'espulsione ed era necessario un diploma del granduca per ottenere la riammissione al rango. Altre professioni, dettagliatamente enumerate al paragrafo XXIX della *Legge*, erano invece pienamente consentite, come ad esempio il commercio, la scultura, la pittura e l'architettura, sia civile che militare.

Il matrimonio di una esponente della nobiltà con un «uomo ignobile», non provocava la cancellazione della donna dalla nobiltà, anche se poi essa assumeva lo *status* giuridico del coniuge. Se, invece, era un uomo a sposarsi al di fuori dell'aristocrazia, egli, con la discendenza, continuava a godere delle prerogative del proprio *status*.

Affinché la legge diventasse operativa, si istituì a Firenze una Deputazione con il compito di controllare le istanze di riconoscimento nobiliare e di iscri-

⁶¹ *Ibid.*, p. 459.

⁶² Bruno Casini ricorda che, nel luglio del 1789, i deputati Giovanni Battista Cellesi, Giovanni Battista Nelli e Sigismondo della Stufa inviarono una relazione al granduca Pietro Leopoldo nella quale si presentava la condizione di povertà, a volte di vera e propria indigenza, di alcune famiglie nobili. Queste famiglie chiedevano la possibilità di rinunciare alla nobiltà per poter svolgere uno di quei mestieri non contemplati dalla *Legge*; e, una volta rimessisi in una situazione economica consona al rango, di poter fare nuovamente domanda di iscrizione al «Libro d'Oro»; cfr. B. Casini, *I «Libri d'oro»...* cit., p. 11.

zione al *Libro d'Oro*. Tale ufficio, denominato Deputazione sopra la Nobiltà e la Cittadinanza, era composto da cinque membri di nomina granducale, e prendeva le decisioni a maggioranza di almeno tre membri su cinque.

L'*Istruzione del 31 luglio 1750 ai deputati sopra la descrizione della nobiltà e cittadinanza* al paragrafo I recita:

Sia cura de' deputati di ordinare, immediatamente nel nostro Archivio di Palazzo li libri o registri delle classi de' patrizi e de' nobili in buona e valida forma, distinti ed intitolati per ciascuna città da per sé, ne' quali, secondo l'ordine alfabetico, vi faranno, dalli ministri del detto archivio, registrare, alla rispettiva classe, tutte quelle famiglie che proveranno di avere li necessari requisiti per esservi ammesse, a tenore dei nostri ordini, contenuti sì nella presente nostra istruzione, che nella riforma generale sopra la nobiltà e cittadinanza, pubblicata questo istesso giorno, alla precisa osservanza di cui ordiniamo alli deputati di attendere, avanti oltre ogni altra cosa, seguendola alla lettera in tutte le sue parti.⁶³

Si stabiliva, inoltre, che, se un nobile o un patrizio avessero svolto qualcuno degli uffici che impedivano il riconoscimento nobiliare, e fossero, quindi, considerati indegni del riconoscimento stesso, per non decadere dal proprio stato dovessero abbandonare i suddetti uffici e presentare ai deputati, entro il termine di sei mesi, la documentazione attestante tale abbandono.

Al paragrafo III dell'*Istruzione* si legge

Perché vogliamo che li deputati esaminino e riscontrino sicuramente tutte le domande, colli rispettivi annessi recapiti che saranno presentate avanti di loro, da' nobili istessi, o rimesse loro da' iusdicenti, perciò di alcuni de' medesimi recapiti ci piace, non meno per loro notizia, che di chiunque dee presentarli, darne l'appresso dettaglio.⁶⁴

Pertanto, il capo famiglia doveva presentare l'albero genealogico, con l'annotazione dei matrimoni e della discendenza provati attraverso le carte delle decime, dalle gabelle, degli squittini, dei registri dei battesimi, eventualmente anche attraverso sentenze, e così via.

Inoltre si dovevano presentare le armi della famiglia «dipinte colli suoi veri colori, e distinte colle sue proprie insegne».⁶⁵ Questo fu un momento importante per l'araldica toscana; per la prima volta, infatti, le armi delle famiglie venivano introdotte in una documentazione di natura pubblica e, quindi, ufficializzate. Dato che non era questo l'intento della legge, non ci fu una revisione degli stemmi che, infatti, in alcuni casi presentano una serie di squilibri e di errori interpretativi.⁶⁶

⁶³ P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 464.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, p. 465.

⁶⁶ Cfr. in proposito, L. Borgia, *Appunti di storia e di araldica aretina...* cit., p. 62.

Nobili e patrizi che volevano essere riconosciuti tali dallo Stato avevano l'obbligo di presentare, in copia autentica, tutti i documenti idonei ad attestare la corrispondenza delle loro caratteristiche a quelle stabilite dalla *Legge*.

La documentazione doveva essere verificata e riscontrata preventivamente dai giurisdicenti delle città in cui risiedevano i richiedenti, e successivamente inviata all'Archivio fiorentino di Palazzo.

Avutesi da' deputati tutte le domande, con li narrati, o simili documenti e relazioni, dovranno esaminarle attentamente, ad una ad una; e quelle, nelle quali risconteranno il tutto stare a dovere, e conforme alle nostre disposizioni contenute nella riforma generale e in questa nostra istruzione, formarle, col fare in piè di esse l'ordine, a ministri dell'Archivio di Palazzo, per l'opportuno loro registro; quelle domande poi, nei documenti delle quali s'incontrerà qualche difficoltà per la loro ammissione, vogliamo che si risolvano alla pluralità de' pareri; sicché, se la maggior parte de' deputati sarà di sentimento che siano ammesse, dovranno restare ammesse, e se ne dovrà da loro ordinare il registro come delle altre suddette. Ma se tutti, o la maggior parte, de' deputati le giudicheranno non ammissibili, essi ne notino i motivi in piè delle medesime, e le domande s'intendano restar escluse; ben inteso però che chi si troverà così escluso, potrà ricorrere alla nostra grazia col presentare una supplica al nostro Consiglio di reggenza, il quale, informato che sarà da' deputati, la rimetterà a Noi, affinché possiamo averci quel riguardo equitativo che sembrerà più conveniente.⁶⁷

Gli ultimi atti di competenza della Deputazione sarebbero poi stati la copiatura fatta dai ministri dell'Archivio, nei registri di tutte le classi, degli stemmi e degli alberi genealogici. In filze a parte, inoltre, si sarebbero dovute conservare l'istanza, con la documentazione giustificativa, e l'approvazione; la documentazione non approvata doveva essere conservata in filze separate.

Dei registri originali, il segretario di stato doveva fare copie autentiche da conservare nelle cancellerie comunitative di ogni città nobile del granducato.

Per quanto concerne la cittadinanza, la *Legge* stabiliva, infine, norme diverse per quanto riguardava Firenze e le altre città:

Nella nostra città di Firenze, chiunque, dopo la pubblicazione della nostra presente legge, vorrà esservi ammesso alla cittadinanza, o, come si dice, *essere ascritto a gravezze alla regola de' cittadini fiorentini*, dovrà addecimare tanti de' propri beni stabili che ascendano alla somma di fiorini dieci l'anno di decima.⁶⁸

I cittadini già ammessi alla cittadinanza, per mantenere il proprio rango dovevano pagare almeno sei fiorini l'anno di decima; questa somma poteva

⁶⁷ Cfr. P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 466.

⁶⁸ Cfr. *ibid.*, p. 460.

essere raggiunta mediante il concorso di più rappresentanti dei diversi rami della famiglia.

Al di fuori di Firenze, coloro che erano già ammessi alla cittadinanza pagavano soltanto venticinque lire all'anno di decima; mentre, per chi voleva fare domanda, la somma raggiungeva le cinquanta lire annue.

L'alto onere finanziario non permetteva a tutti i cittadini di mantenere la cittadinanza; a questo proposito il granduca prevede la cancellazione di costoro dai registri delle decime e impose che l'ordine stesso di cancellazione fosse immediatamente fatto pervenire agli appositi uffici dell'Archivio di Palazzo. Qui essi sarebbero stati cancellati dai *Cittadini*; inoltre il segretario delle tratte avrebbe dovuto anche annullare le loro polizze per le imborsazioni.

La cittadinanza si perdeva per delitto con le stesse modalità indicate nei paragrafi riguardanti la nobiltà.

La *Legge* rimase pressoché immutata fino all'avvento di Napoleone, che, come sappiamo, nel 1808 legiferò circa l'abolizione dei diritti feudali e introdusse anche in Toscana le leggi nobiliari da lui sancite per i territori dell'Impero dei francesi.⁶⁹ Con la caduta di questo, tornò in vigore la *Legge* del 1750.

Nel 1869, in una situazione toscana e del Paese del tutto modificata, la *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza* venne definitivamente abrogata con regio decreto n. 3737 del 26 maggio.⁷⁰

LA DOCUMENTAZIONE DELLA FAMIGLIA CENTENI PER L'ASCRIZIONE AL LIBRO D'ORO DEI PATRIZI DI AREZZO

Come è stato fatto notare in precedenza, a seguito della tante volte richiamata *Legge* del 1750 la materia nobiliare cessò, nel modo più completo, di dipendere dagli organismi municipali per diventare una competenza esclusiva dello Stato. Questo è il motivo per cui tutta la documentazione necessaria al riconoscimento dello *status* nobiliare doveva essere esibita ad organi statali.

In questo paragrafo analizzeremo rapidamente i documenti giustificativi presentati da una antica famiglia aretina, i Centeni, che, nei suoi due rami, ottenne l'ascrizione al patriziato della città con decreto in data 10 maggio 1756.

Il primo atto è costituito dall'istanza che gli interessati, sotto forma di verbale stilato davanti al giurisdicente locale (Fig. 1), rivolgevano affinché la

⁶⁹ Cfr. L. Borgia, *Legislazione nobiliare e innovazioni araldiche nei territori del primo impero, con particolare riguardo alla Toscana*, in «Archivio Storico Italiano», Anno CXLVI (1988), N. 536 – Disp. II (aprile-giugno), pp. 217-279.

⁷⁰ Cfr. Cfr. P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, cit., p. 470.

domanda venisse trasmessa a Firenze, insieme con tutti gli allegati, opportunamente elencati nella domanda stessa, presso l'Archivio di Palazzo perché fosse esaminata dalla Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza.⁷¹

Ricevuti i documenti, il giusdicente li trasmetteva tempestivamente all'amministrazione centrale accompagnati da una sua personale certificazione. Il 25 settembre del 1751, il commissario di Arezzo, Tommaso Minucci, trasmise la documentazione presentata dai fratelli Francesco e Carlo di Giovanni Centeni accompagnandola con la seguente certificazione (Fig. 2):

Fede per me infrascritto al presente Commissario per S.M.C. d'Arezzo come i retroscritti comparenti della famiglia Centeni sono Nobili e comunemente reputati per tali. Usano l'Arme prodotta, vivano (*sic!*) di loro proprie Entrate senza mistura di Arte Vili, o Meccaniche deroganti alla Nobiltà, né sono in alcun pregiudizio di Bando, o altro, e tutti li documenti enunciati nella loro domanda sono in autentica forma.⁷²

Come si sarà notato la certificazione del giusdicente era indispensabile affinché davanti alla Deputazione fossero ufficialmente attestate la notoria nobiltà della famiglia e l'inesistenza di ogni fatto ostativo al riconoscimento.

Il primo dei documenti allegati era sempre costituito da una 'miniatura', più o meno ben eseguita, dello stemma familiare, accompagnata dalla descrizione del medesimo e dall'attestazione ufficiale dell'uso di essa. Lo stemma presentato da Tommaso di Niccola Centeni, capo del secondo ramo della famiglia, miniato in maniera adeguata (Fig. 3), reca la seguente descrizione redatta secondo il linguaggio araldico in uso nella Toscana dell'epoca:

Porta per Arme un Campo Azurro con una Fascia d'Oro, sopra di essa due Monti d'Oro divisi in sei Spaccature, tre, due, e uno; ed altro Monte simile sotto detta Fascia.⁷³

In calce alla descrizione si legge l'attestazione rilasciata da Giuseppe Loreti, vicecancelliere della comunità di Arezzo:

Estratta la presente Arme Centeni dal Libro detto de' i Squarci dell'anno 1720, di carta non bollata a carte 290 v. tenuto dall'Illustrissimo Signor Gonfaloniere pro tempore, ed esistente presentemente nella cancelleria della Comunità d'Arezzo, e riscontrata questo dì 22 marzo 1751.⁷⁴

Secondo quanto elencato nel verbale di istanza, allo stemma segue la genealogia che, relativamente al ramo di Tommaso di Niccola Centeni, consta

⁷¹ Cfr., ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni*, XXXVII, 20.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Con terminologia araldica moderna, lo stemma si descrive: «D'azzurro, alla fascia d'oro, accompagnata da tre monti di sei colli dello stesso, posti due nel capo e uno nella punta».

⁷⁴ ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni*, XXXVII, 20.

di nove generazioni antecedenti l'interessato e di una generazione immediatamente successiva (Fig. 4).

Importanza particolare tra gli allegati riveste l'attestazione dell'antica nobiltà che, per quanto riguarda i Centeni, rappresenta un preciso esempio di come fosse regolato il patriziato aretino anteriormente all'emanazione della *Legge*.

Relativamente al ramo rappresentato da Francesco e Carlo Centeni, in data 16 settembre 1751, il vice cancelliere della comunità di Arezzo, Giuseppe Loreti, trascrive in forma autentica le seguenti lettere patenti (Fig. 5):

Noi Priori del Popolo, e Gonfaloniere di Giustizia della Città d'Arezzo universalmente, e a tutti, attestiamo qualmente la Famiglia Centeni di questa Città, da cui discendono Francesco, e Carlo, Fratelli, e Figli del fu Giovanni Centeni nostri Concittadini, fino dall'anno 1580 sotto di 30 di Gennajo fu ascritta al Supremo Onore di questa Patria, che è il Gonfalonierato di Giustizia in persona di Matteo Centeni dritto Ascendente di detti Francesco, e Carlo, come Agnato, e discendente della stessa famiglia Centeni, che l'anno 1578 sotto di 12 Giugno fu promossa al detto Primario Onore per Sentenza del Magistrato Illustrissimo de Signori Nove, emanata in Contraddittorio Giudizio, conforme costa nel nostro Registro XIII di Lettere a carte 160 e a carte 276, come proveniente da Pietro di Niccola Centeni, il di cui fratello Messer Bartolomeo risedé ne' primi Uffizj di questo Pubblico fin dall'anno 1387, come deducesi dal motivo di detta Sentenza, esistente in filza corrente d'Atti della nostra Cancelleria; Onde gli Uomini di detta Famiglia sono stati abili a godere, e rispettivamente hanno goduto il Sudetto cospicuo Grado del Gonfalonierato, al quale per Singolare Onoranza è ammesso uno solo, e il più Vecchio di ciascuna delle Famiglie e Agnazioni già del medesimo insignite; E tutti gli altri Uomini di esse, ancorché numerose rimangono sol capaci di goderne. Quindi la detta famiglia Centeni che nel 1387 godeva de' i primi Onori di questa Patria, in dett'anno 1578 e susseguentemente nel 1580 fu dichiarato doversi considerare, conforme è stata considerata e si considera di presente delle Nobili del primo rango di questa Città; Il che è stato altre volte attestato da i nostri Antecessori, e specialmente l'anno 1744 sotto di 28 Febbraro, come in filsa (*sic!*) di nostra Cancelleria di dett'anno a carta 1020. Onde Noi, a richiesta de' i suddetti Fratelli Centeni, con Decreto del nostro Collegio facciamo di tutte le cose predette piena, e indubitata fede, colle presenti nostre Lettere patenti, che saranno sottoscritte dal nostro Vice Cancelliere, e firmate col Sigillo maggiore della nostra Comunità.⁷⁵

Inoltre, costituiscono la documentazione probatoria numerose fedì di battesimo (ad esempio Fig. 6), fedì dei matrimoni indicati nella genealogia, fedì di estrazione ad uffici pubblici della città di Arezzo. A proposito di queste

⁷⁵ *Ibid.*

ultime, tramite esse si rilevano le mutazioni subite nel tempo dal cognome Centeni che, nel 1387 e ancora nel 1403, risulta essere scritto 'Ciantene', nel 1458 'del Ciantena', nel 1493 'Cianteni' e finalmente, nel 1535, 'Centeni'.⁷⁶

Ricevuta ed esaminata attentamente la documentazione inviata dai rappresentanti dei due rami della famiglia Centeni, la Deputazione fiorentina sopra la Nobiltà e la Cittadinanza, accertata la sua piena idoneità, inserì lo stemma e le genealogie dei due rami della famiglia stessa nel primo tomo del *Libro d'Oro* dei patrizi di Arezzo. Il riconoscimento ebbe luogo con decreto granducale del 10 maggio 1756.

Lo stemma, miniato in uno scudo con decorazioni esterne comune a tutte le famiglie ascritte al *Libro d'Oro* di ogni città nobile, ricalca perfettamente quello presentato dagli interessati (Fig. 7).⁷⁷ È da questo momento che, essendo stato ufficializzato a tutti gli effetti, esso gode di protezione da parte dell'ordinamento giuridico e non può essere assoggettato a modifiche se non attraverso apposito decreto sovrano.

Anche le genealogie (Figg. 8-10) riproducono quelle presentate tra la documentazione giustificativa. Mentre la diramazione di Tommaso di Niccola Centeni sembra estinguersi con i tre figli di Tommaso stesso, ascritti al *Libro d'Oro* nel 1756 (Fig. 10), relativamente all'altra diramazione, invece, dietro presentazione di fedeli di battesimo, conservate nelle medesime giustificazioni (ad esempio Fig. 6), vengono indicati i nominativi dei discendenti degli interessati nati prima dell'Unità italiana (Fig. 9).

FONTI DOCUMENTARIE

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune di Arezzo, Nobiltà e patriziato, Armi dei nobili e dei gonfalonieri*.

Archivio di Stato di Firenze, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni*, XXXVII, 20.

Archivio di Stato di Firenze, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi*, I, XX.

Archivio di Stato di Firenze, *Miscellanea medicea*, 34, 2A.

Archivio di Stato di Firenze, *Miscellanea medicea*, 335, 18.

Státní Ústřední Archiv Praha, K. 4, filza 5.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*

⁷⁷ Cfr. ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi*, I, XX.

BIBLIOGRAFIA

- F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenze di signorie feudali: le accomandigie al comune di Firenze*, in Comitato di studi sui ceti dirigenti in Toscana, *I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale*, Atti del III Convegno: Firenze, 5-7 dicembre 1980, Firenze, 1983, pp. 47-55.
- L. Borgia, *Appunti di storia e di araldica aretina*, Arezzo, 2001.
- L. Borgia, *Gli stemmi del granducato di Toscana di età lorenese*, in "Quaderni Stefaniani" (supplemento) – Anno XXVI/2007, pp. 211-232.
- L. Borgia, *Legislazione nobiliare e innovazioni araldiche nei territori del primo impero, con particolare riguardo alla Toscana*, in "Archivio Storico Italiano", Anno CXLVI (1988), N. 536 – Disp. II (aprile-giugno), pp. 217- 279.
- G. Caciagli, *I feudi medicei*, Pisa, 1980.
- B. Casini, *I cavalieri di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, membri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire*, Pisa, 1996.
- A. Contini, *Lo Stato dei Lorena*, in *Storia della civiltà toscana*, Firenze, 1999, pp. 3-25.
- F. Diaz, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, 1987.
- Dizionario storico politico italiano*, Firenze, 1972.
- C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, 1988.
- W. Kurze, *Nobiltà toscana e nobiltà aretina*, in Associazione toscana della nobiltà italiana – Deputazione di storia patria per la Toscana – Sovrintendenza archivistica per la Toscana – Università toscane, *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del 1° Convegno: Firenze, 2 dicembre 1978, Pisa, 1981, pp. 257-265.
- A. da Mosto, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano, 1960.
- L. Ombrosi [in realtà L. Gualtieri], *Vite dei Medici sodomiti*, Milano, 1965.
- J. P. Labatut, *Le nobiltà europee. Dal XV al XVIII secolo*, Bologna, 1982 [ed. or. *Les noblesses européennes de la fin du XV à la fin du XVIII siècle*, Paris, 1978].
- P. S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1950.
- G. Pansini, *Per una storia del feudalesimo nel granducato di Toscana durante il periodo mediceo*, in "Quaderni storici", 19, gennaio-aprile 1972, pp. 131-186.
- A. Tafi, *Immagine di Arezzo. Guida storico-artistica*. Arezzo, 1978.
- P. F. degli Uberti, M. L. Pinotti, *Storia del diritto nobiliare italiano*, I, Bologna, 2004.
- M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, 1990.
- M. Verga, *La Reggenza*, in *Storia della civiltà toscana*, Firenze, 1999, pp. 27-50.
- M. Verga, *Tra Sei e Settecento: un'"età delle pre-riforme"? in "Storica"*, 1, Giugno 1995, pp. 89-121.

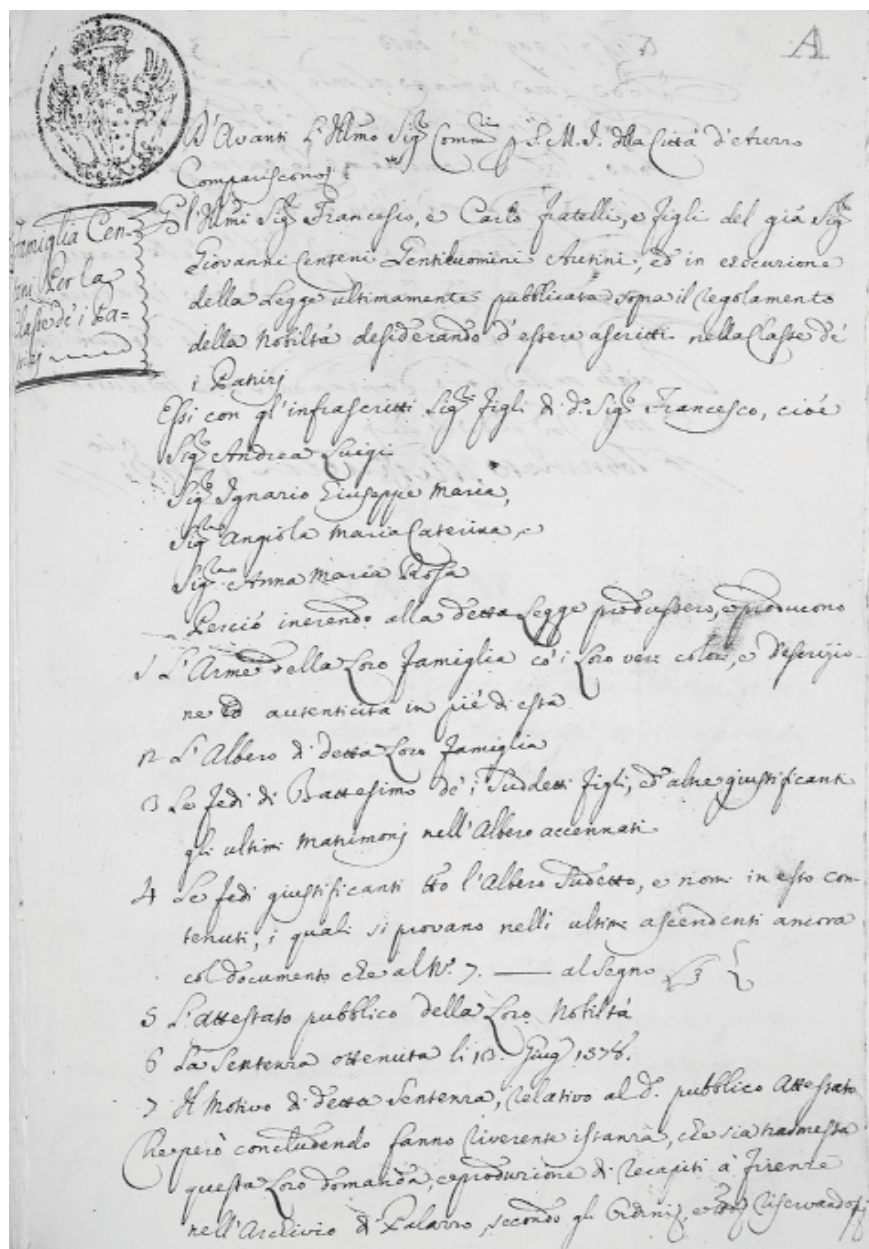


Figura 1. Istanza dei fratelli Francesco e Carlo di Giovanni Centeni per l'ascrizione della famiglia nella classe dei patrizi di Arezzo (ASFI, Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni, XXXVII, 20).

A di 29 Sette 1751
 Siffa pag. a. 1010
 3. 5. 13. 9.
 Ecco come infra alente
 Come i trasferiti comp. della famiglia
 Sono Nob. e comine e reputati. Usano
 l'Arma propria, Vivano di loro proprio
 senza mistura di Arte Vile, o Meccanica
 reganti alla Nobiltà, ne sono in alcun
 giudizio di Bandi, o altro, e di li
 ciali nella loro domanda sono in Autenticità
 ma. In fede di dep
 Tommaso Minucci Cond: //

Figura 2. Attestazione del commissario di Arezzo, Tommaso Minucci, della piena corrispondenza delle caratteristiche della famiglia Centeni a quanto disposto dalla Legge sopra la nobiltà e cittadinanza, 25 settembre 1751 (ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni*, XXXVII, 20).

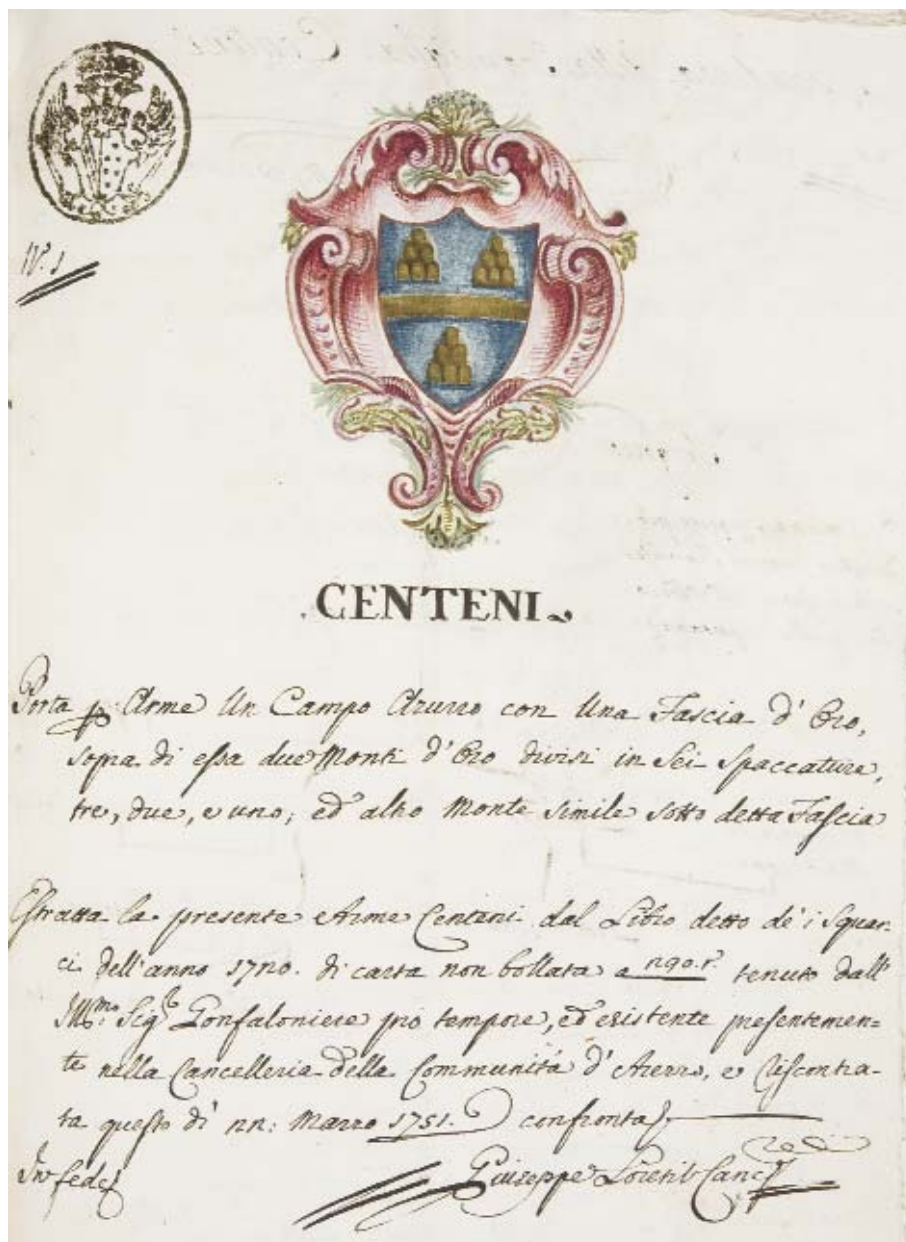


Figura 3. Stemma della famiglia Centeni con descrizione e attestazione dell'esistenza, presentato da Tommaso di Niccola (ASFI, Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni, XXX-VII, 20).

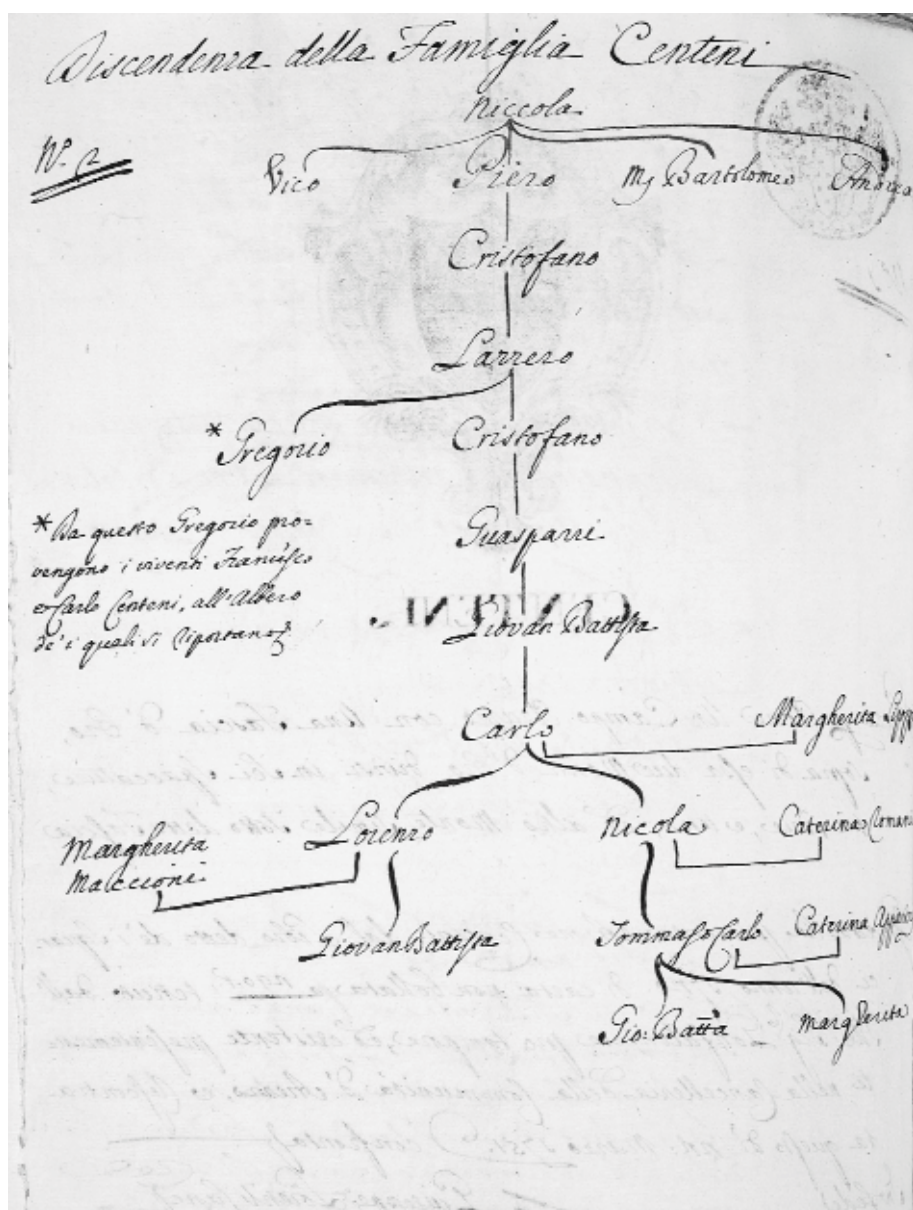


Figura 4. Genealogia della famiglia Centeni, presentata da Tommaso Carlo di Nicola (ASFI, Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni, XXXVII, 20).

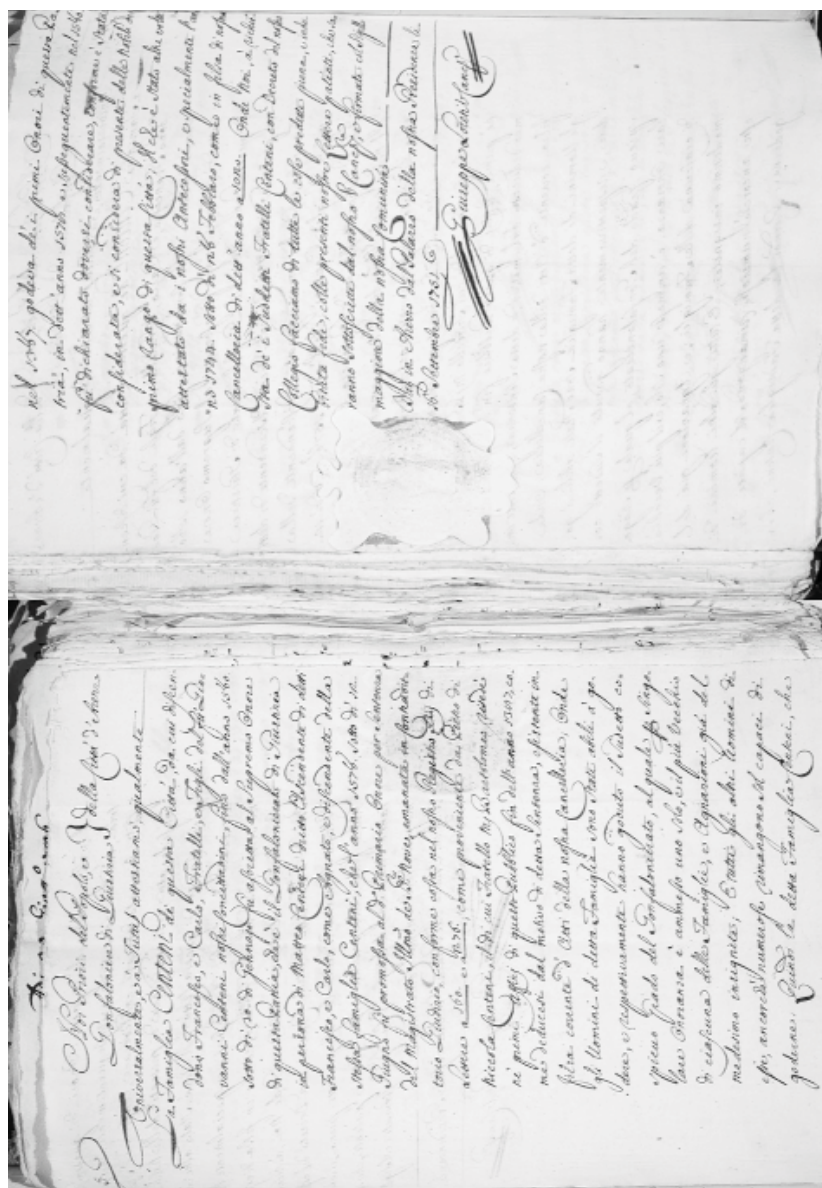


Figura 5. Attestazione dell'appartenenza alla prima classe della nobiltà di Arezzo, rilasciata a Francesco e Carlo di Giovanni Centini dai priori del popolo e gonfaloniere di giustizia della città, 16 settembre 1751 (ASF, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni*, XXXVII, 20).

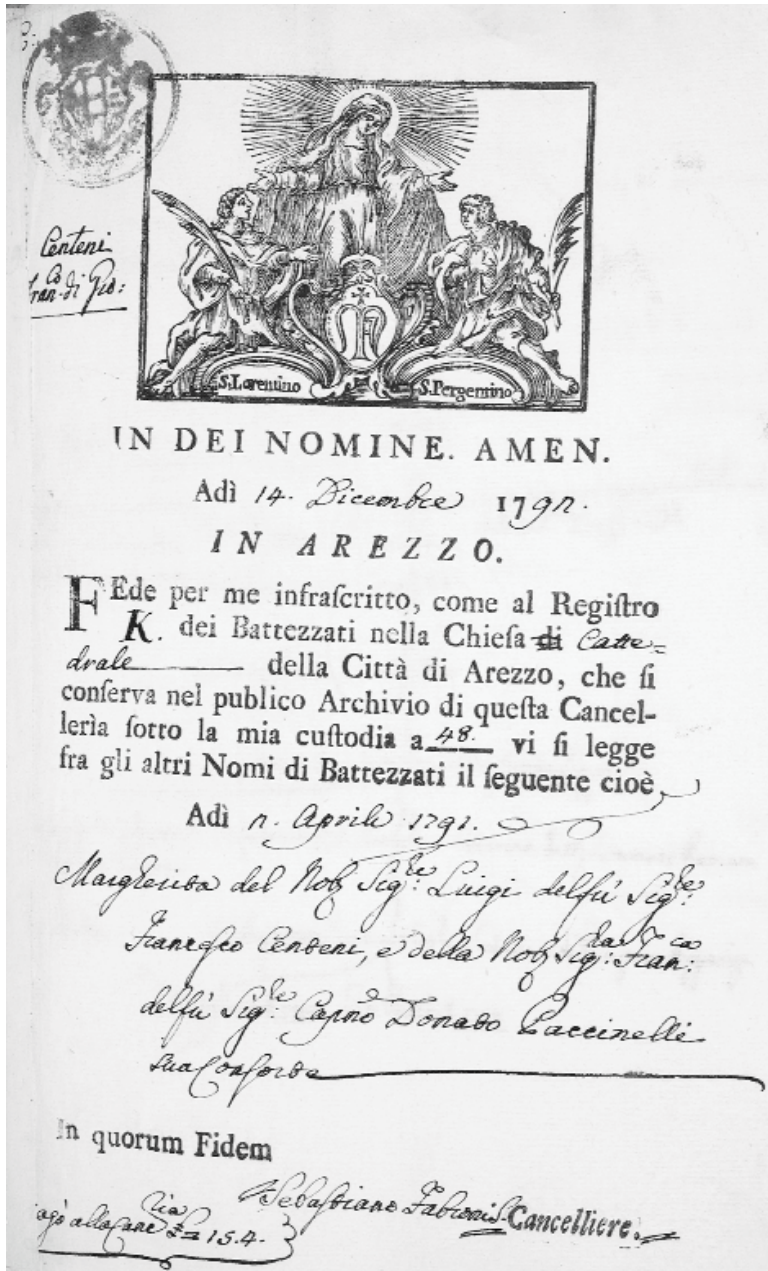


Figura 6. Fede di battesimo di Margherita di Luigi di Francesco Centeni, 14 dicembre 1792 (ASFI, Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Giustificazioni, XXXVII, 20).



Figura 7. Stemma della famiglia Centeni, riconosciuto, ai termini della Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza del 1750, con decreto del 10 maggio 1756 (ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi, I, XX*).

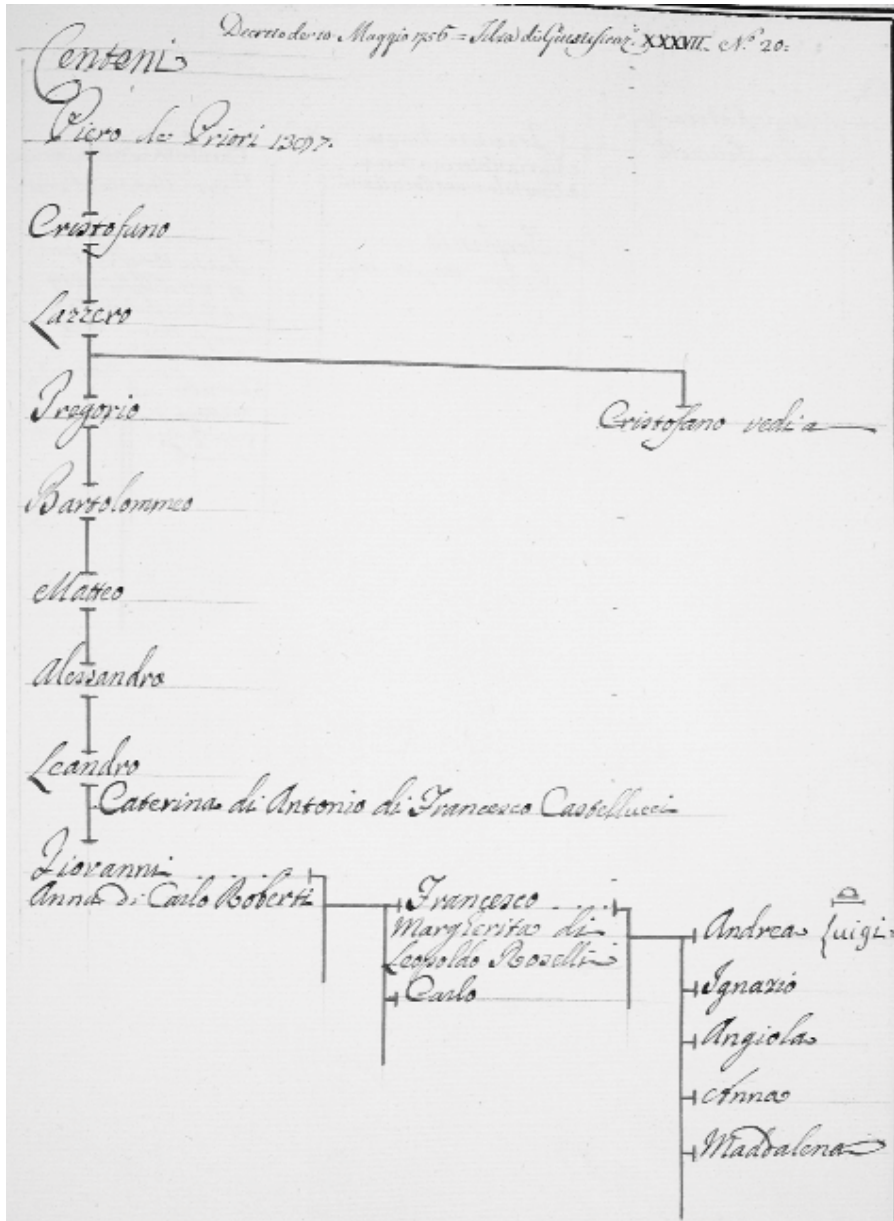


Figura 8. Genealogia della famiglia Centeni: ramo rappresentato nel 1750 dai fratelli Francesco e Carlo di Giovanni (ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi*, I, XX).

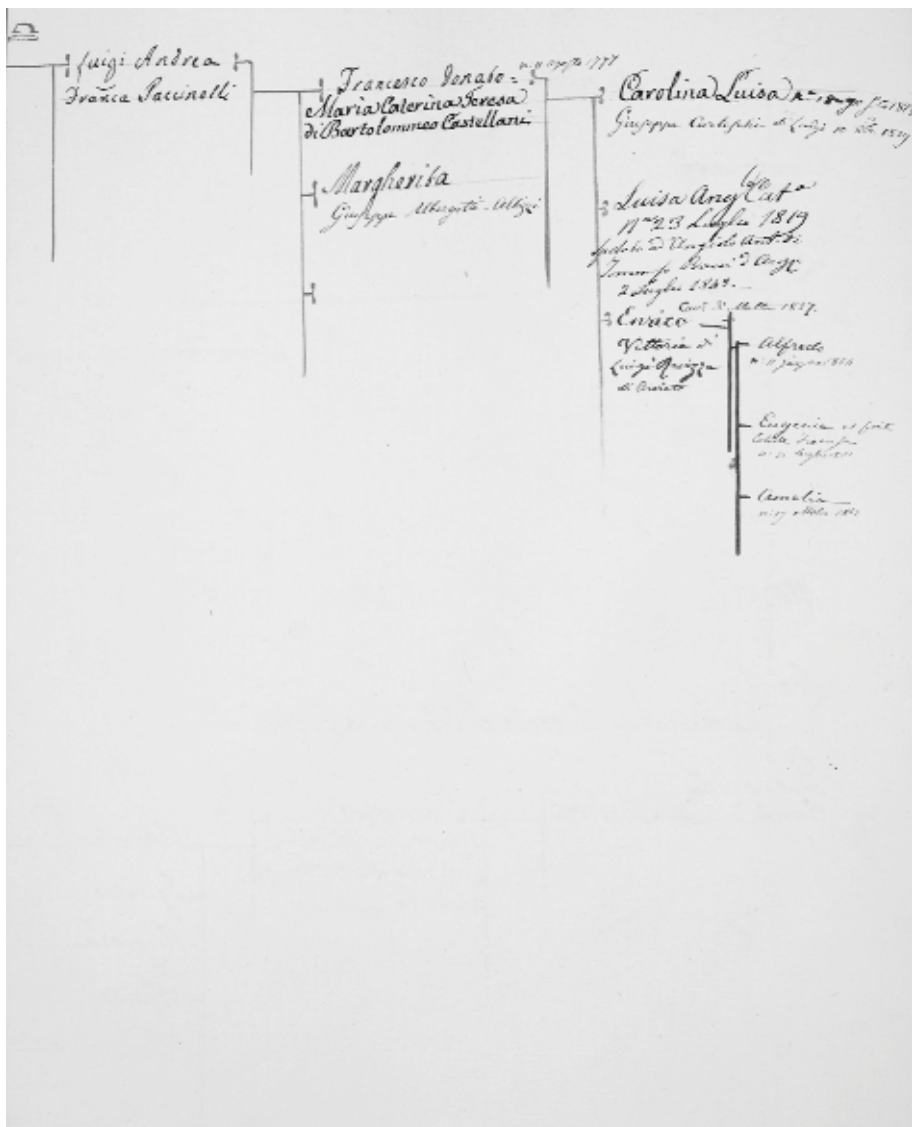


Figura 9. Genealogia della famiglia Centini: aggiunte fino all'anno 1852 del ramo rappresentato nel 1750 dai fratelli Francesco e Carlo di Giovanni (ASFI, Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi, I, XX).

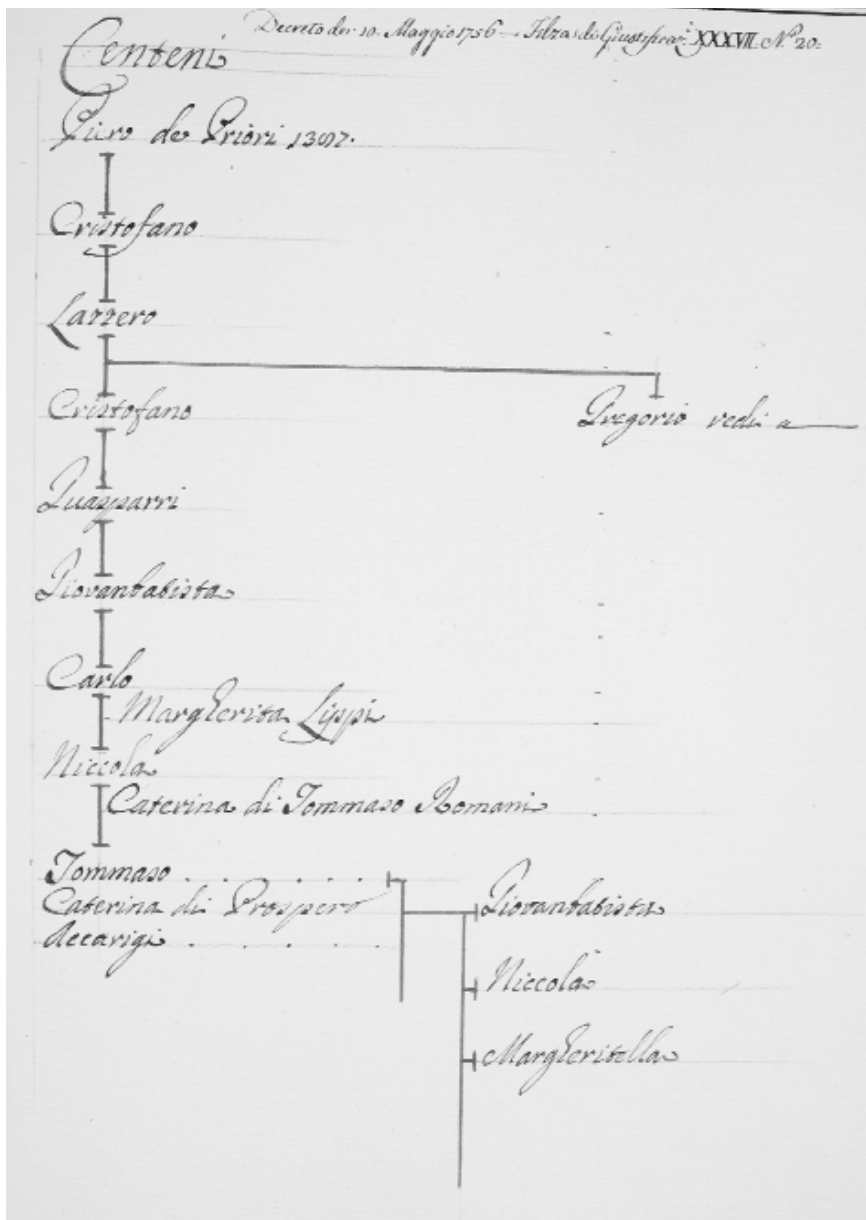


Figura 10. Genealogia della famiglia Centeni: ramo rappresentato nel 1750 da Tommaso di Niccola (ASFI, *Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza, Libri d'Oro, Arezzo, Patrizi, I, XX*).